



## STUDIO LOSI E ASSOCIATI

INFORMATIVA N. 15

Ostiglia, 23.03.2020

### EMERGENZA CORONAVIRUS: LE NUOVE LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

#### RIFERIMENTI

- **DPCM 22 marzo 2020**
- **Ministero della Salute, Ordinanza 20 marzo 2020**

#### IN SINTESI

*È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 con il quale il Governo, al fine di contrastare e contenere l'ulteriore diffusione del virus COVID-19, dispone nuove limitazioni alle attività produttive con riferimento all'intero territorio nazionale.*

*Le disposizioni contenute nel DPCM 22 marzo 2020 hanno effetto da oggi, 23 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020, salvo successive diverse indicazioni.*



In data **22 marzo 2020** è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 76** il **DPCM 22 marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con il quale il Governo inasprisce ulteriormente le misure volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19, prevedendo **nuove limitazioni alle attività economiche e produttive e alle libertà personali**.

Il DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle ritenute indispensabili per il funzionamento dello Stato e per garantire i servizi essenziali.



Le misure di seguito indicate interessano l'intero territorio nazionale e sono in vigore da oggi, 23 marzo 2020, fino al prossimo 3 aprile 2020, salvo future e diverse indicazioni.

#### SOSPENSIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE

##### Attività industriali e commerciali

Il DPCM in esame dispone la sospensione, a far data dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle di seguito indicate.



Le imprese le cui attività sono sospese sono tenute a **completare le attività** necessarie alla sospensione **entro il 25 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Resta fermo che le attività interessate alla sospensione potranno continuare ad essere svolte se organizzate in modalità **a distanza** o mediante **lavoro agile**.

Per le **attività commerciali** resta fermo quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, come integrato dall'**Ordinanza 20 marzo 2020** con la quale il **Ministero della Salute** ha disposto la **chiusura** degli **esercizi di somministrazione di alimenti** e bevande situati all'interno delle **stazioni ferroviarie** e lacustri, nelle **aree di servizio e rifornimento carburante**, ad esclusione di quelle autostradali che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.



La **sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona** disposta dal DPCM 11 marzo 2020, nonché quanto previsto dall'Ordinanza 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, è **prorogata fino al 3 aprile 2020 compreso**.

Di seguito si riporta l'elenco delle attività che **non** sono soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività, con i relativi codici ATECO (o le classi di codici ATECO).

ATECO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari

11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
J (da 58 a 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale

94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

In aggiunta a quanto sopra, sono comunque consentite:

- le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi pubblici essenziali di cui alla Legge n. 146/1990. È confermata la sospensione dell'attività di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione (salvo il ricorso alla formazione a distanza);
- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, nonché ogni altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, che potrebbe negare l'autorizzazione a continuare l'attività, se non ritiene che non sussistano le condizioni necessarie. Non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire un servizio pubblico essenziale;
- le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della Provincia ove sono ubicate le attività produttive.



Sono **consentite** le **attività** che sono **funzionali** ad assicurare la continuità

- delle filiere delle attività sopra elencate,
- dei servizi di **pubblica utilità**,
- dei **servizi essenziali**,

**previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è situata l'attività produttiva**, che potrebbe negare l'autorizzazione a continuare l'attività, se non ritiene che non sussistano le condizioni necessarie.

Stante il tenore letterale della norma, si ritiene che per le attività localizzate in più Province si debba fare una comunicazione al Prefetto di ciascuna Provincia.

### **Attività professionali**

Le **attività professionali non sono sospese**, ma possono continuare ad essere esercitate tenendo conto di quanto indicato dall'articolo 1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020 con il quale il Governo ha ribadito la necessità di attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile ovvero di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, ovvero gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Qualora si rendesse indispensabile la presenza fisica dei lavoratori nella sede dell'azienda, è necessario rispettare la distanza interpersonale di un metro ovvero l'utilizzo di strumenti di protezione individuale, provvedendo inoltre alla sanificazione dei luoghi di lavoro.

### **Pubblica amministrazione**

Per quanto riguarda le **pubbliche amministrazioni**, il DPCM 22 marzo 2020 richiama l'articolo 87 del Decreto Legge n. 18/2020, il quale disponeva il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative, fatte salve esigenze indifferibili o attività che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

## PROTOCOLLO CONDIVISO DALLE PARTI SOCIALI

Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a rispettare i contenuti del “**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro**” sottoscritto il 14 marzo 2020.

## LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI E ALLE LIBERTÀ INDIVIDUALI

Il Ministero della Salute, con l'**Ordinanza 20 marzo 2020** pubblicata sulla G.U. n. 73 del 20 marzo 2020, introduce, a far data dal 21 marzo e fino al 4 aprile (termine così prorogato dal DPCM 22 marzo 2020), alcune norme volte a **limitare** la possibilità di **spostamento** delle persone sul territorio.

In particolare, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'**intero territorio nazionale**, le ulteriori seguenti misure:

- **divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e a giardini pubblici;**
- **divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.** Resta consentito svolgere individualmente **attività motoria** in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è **vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale**, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Infine, l'art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 dispone il **divieto**, per tutte le **persone fisiche** e su tutto il **territorio nazionale**,

- di **trasferirsi** o **spostarsi** con mezzi di trasporto pubblici o privati
- **in un Comune diverso da quello in cui si trovano**, salvo che per
  - **comprovate esigenze lavorative**,
  - **assoluta urgenza**,
  - **motivi di salute**.



Il DPCM 22 marzo 2020 abroga esplicitamente dal DPCM 8 marzo 2020 la previsione che le persone fisiche possano fare ritorno al loro domicilio, abitazione o residenza, possibilità che sinora era sempre stata consentita.

Pertanto, **ad oggi le persone sono impossibilitate a fare ritorno alla loro residenza o domicilio abituale**, dovendosi fermare nel Comune ove si trovano attualmente.

La disposizione del DPCM assorbe, rendendola di fatto superata, l'**Ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute**, pubblicata sulla G.U. n. 75 del 22 marzo 2020, che disponeva la medesima limitazione a far data dal 22 marzo 2020 stesso e fino all'emanazione di un nuovo DPCM.



Alla luce del nuovo divieto, che di per se non esclude la possibilità di spostamenti per motivi di lavoro, appare ancora più rilevante

- per i **lavoratori**, l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento, mediante l'apposita **autodichiarazione** prevista dal Ministero dell'Interno, la cui ultima versione è stata emanata il 17 marzo 2020;
- che i **datori di lavoro** rilascino una **dichiarazione ai lavoratori** circa l'esistenza del rapporto lavorativo tra le Parti e le comprovate esigenze lavorative per le quali è necessario il loro spostamento sul territorio nazionale.